

**CONVENZIONE**  
**PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DEI LIBRI**  
**GENEALOGICI**  
*Anno 2015/2017*

**TRA**

**Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali** successore ex lege dell'A.S.S.I. ai sensi l'art. 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 in prosieguo per brevità Mi.P.A.A.F. in persona del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica Emilio Gatto;

E

**L'Associazione Italiana Allevatori**, con sede in Roma, via Tomassetti, 9, ente morale D.P.R.27/10/1950 n.1051, codice fiscale 00938940582 in prosieguo per brevità denominata **A.I.A.**, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Pietro Salcuni

**PREMESSO**

- che l'art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ha soppresso l'A.S.S.I. – Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico che, a sua volta, era subentrata all'U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- che tra le funzioni dell'A.S.S.I. trasferite al Mi.P.A.A.F. è presente, tra le altre, la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine e la gestione dei libri genealogici;
- che l'art. 7, 3° comma, del decreto legislativo n. 449/1999, legge istitutiva del soppresso U.N.I.R.E., consente di avvalersi per la gestione dei libri genealogici della collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori, dotate di personalità giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione della legge n. 30/1991, e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina della riproduzione animale;

- che l'A.I.A., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 30/1991, detiene e gestisce libri genealogici di equidi e rientra pertanto nella previsione del citato art. 7, 3° comma, del decreto legislativo n. 449/1999;
- che tra le competenze trasferite al Mi.P.A.A.F. in quanto di competenza dei soppressi U.N.I.R.E. ed A.S.S.I., vi è altresì l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina, effettuata avvalendosi anche dell'A.I.A., così come stabilito dal comma 15 dell'art. 8 della legge n. 200/2003;
- che con D.M. n. 17791 del 9 ottobre 2007 e con D.M. del 29/12/2009, di esecuzione della legge n. 200/2003, sono stati definiti nuovi ed importanti compiti in materia di anagrafe degli equidi;
- che l'A.I.A., nell'ambito del tradizionale e consolidato ruolo di primaria realtà associativa di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto vigente, si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento ed alla valorizzazione delle specie di interesse zootecnico ivi compresa quella equina in modo decentrato ed articolato su tutto il territorio italiano, attraverso una capillare assistenza tecnica ed organizzativa agli allevatori;
- che pertanto il Mi.P.A.A.F. ritiene utile, conveniente e di interesse comune identificare l'A.I.A., per la cultura allevatoriale, l'esperienza e le risorse tecniche e professionali di cui è portatrice, come proprio interlocutore idoneo a fornire un'attività di servizio strumentale per la gestione dell'anagrafe equina e dei libri genealogici la cui tenuta è affidata al Ministero;
- che la collaborazione avrà riguardo sia alla attività delle A.P.A./A.R.A. quali strutture periferiche a diretto contatto con l'utenza per l'attività di informazione, raccolta e trasmissione delle diverse richieste avanzate dagli allevatori, sia alla attività di implementazione, verifica e normalizzazione della banca dati dei Libri genealogici;
- che per ciò che riguarda la banca dati è stata inserita la attività di inserimento delle schede lineari;
- che, in considerazione della riorganizzazione del Ministero di cui al D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014 è stata istituita la dirigenza PQAI VI cui è affidata la organizzazione e gestione dei tre libri genealogici già di competenza delle ex Aree Sella, Trotto e Galoppo e che, di conseguenza, la convenzione viene estesa, oltre alle tradizionali razze dell'orientale, dell'angolo arabo e del sella italiano, anche ai cavalli appartenenti alle razze del purosangue inglese e del trottatore;

- che, in considerazione dei mutamenti organizzativi conseguenti all'implementazione in corso delle procedure informatiche di gestione dei Libri genealogici, potrebbe venire a mutare la tipologia di servizi da rendere agli allevatori e, con essi, anche i servizi assegnati alle A.P.A./A.R.A.;
- che, in considerazione delle modifiche apportate al sistema informatico le A.R.A./A.P.A. non devono più, come previsto dalle precedenti convenzioni, anticipare con la comunicazione elettronica le denunce di nascita prima dell'invio della documentazione cartacea e che per tale motivo deve essere rideterminato in diminuzione l'importo unitario previsto per tale attività;
- che nella attività indicata come "inserimento cavalli e stampa passaporti" viene aggiunto anche la protocollazione della pratica;
- che la attività indicata nelle precedenti convenzioni come "passaggi di proprietà" viene ora riferita anche agli altri eventi della anagrafe equina ( decesso, destinazione finale, furto ecc.) ed estesa anche agli altri libri genealogici del puro sangue inglese e del trottatore e tenuto altresì conto che il lavoro viene esteso anche alla protocollazione della pratica;
- che, in considerazione della maggiore complessità delle attività così come sopra indicato si rende necessario rideterminare in aumento l'importo unitario previsto nelle passate convenzioni;
- che, tenuto conto di quanto esposto, si rende necessario verificare in apposito incontro tra le parti, dopo il primo anno della convenzione, le eventuali modifiche da apportare alla stessa per adattarla alle mutate condizioni che potrebbero venire a determinarsi;
- che il Mi.P.A.A.F. si riserva la facoltà di recesso unilaterale dalla convenzione sia per ciò che riguarda i servizi da prestare da parte delle A.R.A./A.P.A. nel caso che l'evoluzione del sistema informativo, con particolare riferimento alle denunce di nascita, non ne consentisse, o rendesse, comunque, inutile l'esecuzione con le modalità previste dalla presente convenzione, sia nel caso di modifica normativa in materia di tenuta dei libri genealogici;

**si conviene quanto segue**

### **Art.1**

#### **Compiti dell'A.I.A.**

L'A.I.A. cura il coordinamento degli interventi organizzativi volti a garantire, a livello nazionale, uniformità ai servizi ed alle attività previsti dalla presente convenzione ed in base allo

specifico protocollo operativo, di cui al successivo art.8, allegato alla presente convenzione e contenente le disposizioni di dettaglio esecutivo-applicative della convenzione stessa.

L'A.I.A., avvalendosi anche delle proprie associate A.P.A. (Associazione Provinciale Allevatori) od A.R.A. (Associazione Regionale Allevatori) e delle proprie Società collegate o controllate, cura lo svolgimento delle attività e servizi indicati negli articoli successivi.

## **Art.2**

### **Supporto alla certificazione.**

#### *1) Denuncia di nascita puledri per l'iscrizione al Libro Genealogico*

- a) Le A.P.A./A.R.A. ricevono le denunce di nascita dei puledri presentate dagli allevatori della relativa provincia, mediante la apposita modulistica ed allegando la prescritta documentazione secondo le disposizioni del Mi.P.A.A.F.
- b) Le A.P.A./A.R.A., controllata la completezza e la regolarità della documentazione, inviano al Mi.P.A.A.F. le denunce di nascita raccolte. Non dovranno essere inviate le denunce per le quali non sia stata presentata tutta la documentazione richiesta.
- c) L'inoltro al Ministero dovrà essere effettuato entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione, ovvero dalla data del suo completamento.

#### *2) Pratiche varie (vendita, decesso, iscrizione tardiva, duplicato, richiesta DNA, destinazione finale, furto ecc)*

- a) Le A.P.A./A.R.A. raccolgono le comunicazioni relative a pratiche varie (passaggio di proprietà, decesso, iscrizione tardiva, duplicati, DNA, destinazione finale, furto ecc) presentate dagli allevatori o proprietari che intendono usufruire del servizio delle Associazioni.
- b) Le domande dovranno essere presentate mediante i modelli predisposti dal Mi.P.A.A.F. e con allegata la documentazione prescritta. Non dovranno essere accettate le domande per le quali non sia stata presentata tutta la documentazione richiesta
- c) Le A.P.A./A.R.A. provvedono ad inviare al Mi.P.A.A.F. le richieste presentate entro tre giorni dalla loro ricezione.

## **Art. 3**

### **Banca dati**

L'A.I.A. collabora all'implementazione della banca dati dei Libri genealogici utilizzando le funzionalità del sistema *e-unire*, mediante le attività di seguito indicate.

### 1) Inserimento cavalli

- a) L'A.I.A. si impegna ad inserire in banca-dati i puledri, le fattrici e gli stalloni ed i relativi proprietari/allevatori, a provvedere alla stampa dei passaporti ed alla archiviazione della documentazione, secondo la regolamentazione e le disposizioni operative emanate dal Mi.P.A.A.F.
- b) Il servizio sopra descritto riguarderà i puledri nuovi nati, le regolarizzazioni degli anni precedenti, i depositi tardivi, i duplicati e tutti i cavalli per i quali si rende necessario l'inserimento in banca dati di specifici eventi, ivi compresi gli stalloni e le fattrici.
- c) il servizio fornito da A.I.A. garantirà anche l'attività relativa alla predisposizione dei passaporti per la spedizione, la protocollazione delle pratiche, l'archiviazione delle pratiche completate nonché il supporto al personale del Ministero nella gestione dell'archivio cartaceo.

### 2) Eventi anagrafe equidi (passaggi di proprietà, decessi, destinazioni finali, furti, dati segnaletici ecc)

- a) L'A.I.A. si impegna inoltre ad inserire in banca dati gli eventi relativi alla anagrafe degli equidi (a titolo esemplificativo: passaggi di proprietà, decessi, destinazioni finali, ecc) ed a curarne l'archiviazione.
- b) All'A.I.A. vengono assegnate le pratiche per le quali è stata previamente controllata la regolarità amministrativa della documentazione.
- c) L'A.I.A. provvede, inoltre, all'inserimento delle anagrafiche umane (persone fisiche e giuridiche).

### 3) Schede lineari

L'A.I.A. si impegna ad inserire le schede lineari, contenenti gli indici dei dati biometrici, relativi ai puledri di tre anni partecipanti al Circuito allevatorio.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte il Mi.P.A.A.F. si impegna a fornire all'A.I.A. l'accesso alla procedura *e-unire*, le pratiche complete di ogni dato per il corretto inserimento dell'equide nella procedura citata, l'accesso agli archivi cartacei per eventuali attività di verifica e controllo dei dati e archiviazione pratiche.

Per la migliore esecuzione di quanto indicato, l'attività sarà realizzata presso gli uffici del Ministero ovvero, secondo le specifiche esigenze organizzative, presso locali dell'A.I.A.

## **Art. 4**

Le attività dell'A.I.A. riguarderanno, ove ritenuto dal Mi.P.A.A.F., oltre i cavalli delle razze orientale, anglo arabo e sella italiano, anche i cavalli delle razze Trottatore e Purosangue inglese.

#### **Art. 5**

##### **Materiale informativo**

Nel quadro della collaborazione stabilita nella presente convenzione, il Mi.P.A.A.F. si impegna ad inviare regolarmente all'A.I.A. ed alle A.P.A./A.R.A. le proprie circolari informative e divulgative relative all'attività ed ai programmi allevatoriali.

Il Mi.P.A.A.F. trasmetterà quanto sopra indicato a mezzo di posta elettronica all'A.I.A., che provvederà, a sua volta, all'inoltro della documentazione alle singole A.P.A./A.R.A.

L'A.I.A. e le A.P.A./A.R.A. si impegnano ad assicurarne la massima diffusione agli allevatori.

#### **Art. 6**

##### **Incaricati A.I.A.**

L'A.I.A. assicura la presenza di un incaricato presso ciascuna Associazione, per la corretta esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.

L'A.I.A. assicura altresì, presso la propria struttura, la presenza di un incaricato con funzioni di coordinamento delle singole A.P.A. e di collegamento con il Mi.P.A.A.F. per tutte le questioni operative

#### **Art. 7**

##### **Costi dei servizi**

A fronte dei servizi forniti, il Mi.P.A.A.F. si impegna a riconoscere all' A.I.A.. su base annuale per il triennio 2015 – 2017, i seguenti importi:

- a) denunce di nascita (adempimenti per iscrizione L.G.): € 42,00/certificato
- b) inserimento e predisposizione stampa passaporto: €. 42,00 a cavallo inserito
- c) inserimento evento anagrafe equina (passaggio di proprietà, decesso, destinazione finale, furto, dati segnaletici, ecc) ed archiviazione: €. 18,00 per evento
- d) inserimento schede lineari: €. 8,00 per ciascuna scheda inserita
- e) quota coordinamento: 10% sul totale rendicontato

I suddetti importi sono riferiti ai servizi svolti sulla base della previsione dei seguenti volumi di attività:

<b>Servizi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
a) <i>denunce nascita</i>	1.300	1.300	1.300
b) <i>inserimento cavalli e predisposizione stampa pass.</i>	1.400	1.400	1.400
d) <i>inserimento eventi anagrafe equina</i>	2.500	2.500	2.500
e) <i>Inserimento schede lineari puledri tre anni</i>	500	500	500

Tutti gli importi si intendono al netto dell' I.V.A.

L'A.I.A. provvederà a fatturare periodicamente al Mi.P.A.A.F., secondo le proprie esigenze operative e le modalità di svolgimento dell'incarico, i servizi resi.

Le fatture verranno pagate dal Mi.P.A.A.F., previa verifica delle attività svolte.

L'A.I.A., entro 90 gg. dalla chiusura dell'attività per ciascun anno, predispone e trasmette al Mi.P.A.A.F., unitamente alla relativa rendicontazione amministrativa, il riepilogo dei dati nazionali e provinciali riferito ad ogni singola attività svolta. Il Mi.P.A.A.F. entro 60 gg. dal ricevimento e previa verifica dell'attività svolta, eroga il saldo risultante dalla rendicontazione stessa.

### **Art. 8**

#### **Modalità operative**

Per l'esecuzione delle attività l'A.I.A. dovrà far riferimento, oltre che alle disposizioni della presente convenzione, alla annuale circolare contenente gli adempimenti allevatoriali, alle altre circolari ed alla modulistica emanate dal Mi.P.A.A.F., pubblicate sul sito istituzionale.

### **Art. 9**

#### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata triennale dal 01.01.2015 al 31.12.2017.

I contenuti della presente convenzione potranno subire modificazioni e/o integrazioni, previo accordo scritto tra le parti firmatarie.

Le parti convengono, comunque, sulla necessità di un incontro al termine del primo anno di convenzione per verificare la necessità di eventuali modifiche relative al possibile mutamento organizzativo del Mi.P.A.A.F.

## **Art. 10**

### **Facoltà di recesso**

Il Mi.P.A.A.F. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione per ciò che riguarda i servizi da prestare da parte delle A.R.A./A.P.A. indicate nell'art. 2, punto 1), nel caso che l'evoluzione del sistema informativo, con particolare riferimento alle denunce di nascita, non ne consentisse, o rendesse, comunque inutile, l'esecuzione con le modalità previste dalla presente convenzione.

Il Mi.P.A.A.F. si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione nel caso di modifica normativa in materia di tenuta dei libri genealogici.

In tale eventualità è comunque assicurata all'AIA il rimborso degli importi indicati all'Art. 7 per le attività svolte sino alla data di effettiva conclusione dell'attività

## **Art. 11**

### **Spese di registrazione**

Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono a carico del Mi.P.A.A.F. e dell'A.I.A. in parti uguali

## **Art.12**

### **Foro competente**

Foro competente è quello di Roma.

## **Art. 13**

### **Riservatezza e tutela dei dati**

Qualsiasi notizia, documento o informazione concernente direttamente od indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività specifica del Mi.P.A.A.F. di cui l'A.I.A. ed il personale dallo stesso impiegato venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente.

## **Art. 14**

### **Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, l'A.I.A., con la sottoscrizione della presente convenzione, assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico.



In tale veste si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla stessa nominati incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del citato d. lgs. n. 196/2003, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto della convenzione, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse del Mi.P.A.A.F. che degli interessati.

A tal fine l'A.I.A. si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 3 e seguenti del citato decreto 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

L'A.I.A. dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti dal Mi.P.A.A.F., il quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.

Qualora si verifici una violazione di tali obblighi, il Mi.P.A.A.F. rimarrà estraneo a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa manleva in proposito dell'A.I.A., ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

L'A.I.A. si impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto del Mi.P.A.A.F. nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.

La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere causa di risoluzione della convenzione.

Roma, 17/03/2015

Per l'A.I.A.  
f.to Pietro Salcuni

Per il Mi.P.A.A.F.  
f.to Emilio Gatto